



Il Tribunale di Imperia
Sezione Civile-Ufficio Fallimentare

dott.ssa Silvana Oronzo Presidente rel.
dott.ssa Francesca Siccardi Giudice
dott.ssa Martina Badano Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 173 L.F., nel procedimento di concordato preventivo n. **7/2018 Reg. Conc.** promosso da **Rivieracqua S.c.p.A.**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Imperia (IM), Via Bresca 1, P. Iva e CF: 01567890080, n. REA IM-137393, rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Arato, dall'avv. Elisabetta Varni del Foro di Genova e dall'avv. Maurizio Boeri del Foro di Imperia presso il cui studio ha eletto domicilio, come da delega in atti,

con la partecipazione del PM

premesso che in data 3 agosto 2021 questo Ufficio ha aperto la procedura di revoca dell'ammissione al concordato preventivo della società Rivieracqua, espletando gli incombeni di legge;

visti l'esito della comparizione delle parti, la documentazione prodotta e tenuto conto delle conclusioni in atti, fra cui quelle del PM che ha ravvisato l'esistenza dei presupposti per la prosecuzione dell'*iter* concordatario nell'ottica della continuazione della vigilanza dell'Ufficio sull'operato della società;

considerato che il procedimento di revoca è stato aperto d'ufficio sulla scorta delle informative rese dal Commissario Giudiziale ed alla luce della nuova richiesta di rinvio dell'adunanza dei creditori, allo scopo principalmente di valutare la compatibilità della procedura in corso con i tempi di definizione di numerosi aspetti del piano concordatario, in gran parte dipendenti da accadimenti al di fuori della disponibilità della società in quanto



rimessi all'iniziativa del Commissario *ad acta* e determinati dalla disciplina pubblicistica, ma non per questo meno rilevanti;

ritenuto preliminarmente necessario ricordare, anche atteso l'ampio dibattito svoltosi nel contraddittorio sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione, che l'art. 173 LF prevede tale eventualità non solo in presenza di atti di frode, con tale espressione richiamandosi in questa sede ogni previsione del comma 1 della citata norma, ma anche –ex comma 3 parte finale-. *“se in qualsiasi momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato”*. In ordine a tale presupposto è utile ribadire che il dovere del Tribunale –in composizione collegiale o nella persona del Giudice Delegato- di controllo su quello che la Suprema Corte (SU n. 1521/2013) ha individuato quale requisito indispensabile -la fattibilità del piano di concordato, da leggersi unitamente alla proposta-, permane per tutta la durata della procedura;

considerato conseguentemente che alla luce delle informazioni assunte è stata correttamente aperta la procedura di revoca sussistendo criticità, di cui si darà conto, che non risultano superate -o superabili in tempi ragionevoli- dal confronto con le parti (società istante e PM) né da fattori oggettivi ed esterni alla procedura concordataria;

ritenuto opportuno altresì evidenziare che l'ammissione alla procedura, effettuata dal Tribunale pur in presenza di espressa segnalazione nella proposta della necessità di successive integrazioni, una volta approvati Piano d'Ambito e Tariffa unica, non ha inteso riconoscere alla società istante un margine di manovra dai confini indefinibili, avendo lo stesso decreto in data 23 dicembre 2020 affermato che se *“allo stato non si ravvisano problematiche specifiche ostative all'ammissione alla procedura di concordato preventivo”* doveva tenersi anche presente la circostanza ulteriore che venivano *“fatti salvi tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari, anche considerando che la proposta è strettamente legata alle vicende amministrative in evoluzione, come già ricordato;”*

considerato che il decreto del 3 agosto 2021 ha prospettato una serie di questioni da vagliare e che potevano inerire ad aspetti di responsabilità, ai danni dei creditori, sia nella prospettazione dei dati contabili sia in ordine alla gestione della fase post ammissione; che in particolare si fa riferimento alle note questioni, ampiamente descritte nel decreto citato, dei costi di fornitura di acqua, degli accordi e pregressi rapporti, nonché successive intese, con AMAT, anche relative al Valore di Rimborso poi fatto proprio dal Commissario *ad*



acta; che tali aspetti sono stati segnalati anche dal Commissario Giudiziale quali fattori di omessa corretta *disclosure*;

ritenuto, viste anche le difese di Rivieracqua e le produzioni allegate, che allo stato non vi siano elementi sufficienti per suffragare la tesi che siano state poste in essere attività ostative alla corretta informazione dei creditori e concretamente lesive dei loro interessi, il che, se può escludere la rilevanza degli atti di frode, come già anticipato non ostacola la verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità ex art. 173 LF;

ritenuto ineludibile il vaglio della rilevanza temporale della procedura che si sta evidentemente discostando -e non di poco- dagli originari tempi indicati; che in tale ottica va preliminarmente ribadita l'importanza del fattore *tempo* nel concordato che appare dato sottovalutato dalle parti, quasi a voler intendere che sussista una pretesa formalistica eccessiva da parte del Tribunale nell'evidenziare tale aspetto (il che, peraltro risulta essere stato fatto sin dal decreto del 26 maggio 2021 con invito a valutare soluzioni diverse per il superamento della crisi d'impresa.);

ritenuto sul punto quanto segue:

il fattore *tempo* attiene, secondo l'insegnamento della Cassazione riportato nella già citata sentenza SU n. 1521/2013, ai profili di fattibilità della proposta nell'accezione *"dell'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura"* (causa concreta) su cui l'organo giudiziario ha piena cognizione pur nel contesto dell'ampia valorizzazione della natura negoziale della disciplina concordataria; si legge in particolare nella sentenza che, in ordine al requisito temporale, : *"la limitazione del diritto dei creditori e la lievitazione dei costi di gestione per effetto del protrarsi della procedura trovi un fisiologico bilanciamento nella previsione di un ristretto termine di durata della procedura (la L.F., articolo 181, prevede infatti che l'omologazione del concordato debba intervenire nel termine di sei mesi, prorogabile una sola volta), mentre la L.F., articolo 137, richiamato dall'articolo 186 l.f. in tema di risoluzione, stabilisce che il relativo ricorso deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Ne consegue la rilevanza del profilo relativo ai tempi di adempimento indicati dal debitore nella proposta e l'incidenza di detto aspetto sulla valutazione di quest'ultima nei suoi termini complessivi e quindi, per la parte di specifico interesse, sul giudizio di fattibilità del concordato"*.



Si ricorda che il piano e la proposta della società Rivieracqua prevedevano:

a) la trasformazione di Rivieracqua in società per azioni; b) l'ingresso nella compagine sociale, con conferimento dei rispettivi beni, a liberazione di un aumento di capitale ad essi dedicato, dei Comuni di Imperia, Bajardo, Pieve di Teco, Bordighera, Taggia e Santo Stefano, previa stipulazione delle relative convenzioni bilaterali; c) la stipulazione di due contratti di affitto funzionali al conferimento in Rivieracqua, subordinatamente all'omologazione, del ramo idrico di Amaie e del complesso aziendale di Secom, a liberazione di un aumento di capitale alle stesse riservato; d) l'individuazione, a seguito dell'indizione della gara "a doppio oggetto" da parte del Commissario *ad acta*, del soggetto privato destinato a divenire socio di minoranza e gestire il servizio, il quale dovrà sottoscrivere un aumento di capitale ad esso dedicato nella misura di euro 21 milioni e apportare 8 milioni a titolo di finanziamento, da rimborsarsi oltre l'orizzonte del piano; e) il subentro di Rivieracqua nelle gestioni pregresse in precedenza operate da AMAT, AIGA e 2Iretegas, il cui valore di rimborso era stato stimato in via prudenziale in attesa della rideterminazione da parte del commissario *ad acta* (completata nel mese di aprile 2021); f) il mantenimento delle convenzioni in essere con i Comuni serviti da Rivieracqua (con revisione di alcune di esse), con previsione di un contributo da parte di ciascuno fino al limite massimo indicato in ogni convenzione; g) la stipulazione di un patto paraconcordatario con Carispezia avente ad oggetto il rimborso in 10 anni dell'esposizione verso il predetto istituto.

In ordine ai tempi di esecuzione, la società segnalava, a giugno 2020, la possibile stipulazione dei contratti di affitto nell'agosto 2020, l'adozione del bando di gara nei mesi di ottobre-novembre 2020, il subentro nelle gestioni di Amat ed Aiga da gennaio 2021, l'omologa a gennaio 2021 (cfr. piano di concordato).

La circostanza che il concordato sia stato aperto nel dicembre 2020 non appare sufficiente a giustificare la dilatazione dei tempi che si è poi verificata, atteso che se si era prevista l'adozione del bando di gara per l'autunno si poteva ipotizzare uno slittamento tecnico di qual che mese ma non, come poi accertato, l'insussistenza totale dei presupposti per tale adempimento (ad es. mancanza aggiornamento Piano d'Ambito)

Come già evidenziato nel decreto di apertura del procedimento di revoca, secondo cui *“La tempistica necessaria alla realizzazione di alcuni pilastri del piano appare del tutto diversa da quella ipotizzata in sede di proposta concordataria: ad oltre sette mesi dall'apertura della procedura gli unici obiettivi raggiunti sono la determinazione dei valori di indennizzo*



e il conferimento dei beni aziendali da parte dei gestori cessati ed alcuni Comuni”, mancano a tutt’oggi l’aggiornamento del Piano d’Ambito (dando per scontato come dedotto da parte ricorrente che la revisione della Tariffa sia ormai imminente) e l’apertura della procedura di gara pubblica a doppio oggetto per il reperimento del socio privato, sui cui tempi già il decreto dell’agosto 2021 ha riportato le indicazioni del Commissario *ad acta* (tempistica prevista: da sei mesi ad un anno dall’aggiornamento del Piano d’Ambito, fatti salvi i vari e numerosi passaggi intermedi e successivi necessari per le approvazioni relative).

In sintesi, la previsione di giungere al voto su una proposta definita di piano concordatario e di darvi esecuzione se non a decorrere dall’anno 2023, menzionata nel decreto di agosto, appare confermata (e neppure del tutto realistica) , ove si consideri che è stato già chiesto un rinvio ulteriore dell’adunanza dei creditori ad epoca successiva al marzo 2022 (cfr, verbale udienza 6 ottobre 2021) e che in assenza dell’espletamento della gara pubblica la proposta non può aver seguito, essendo troppe le variabili che potrebbero inficiare la sua serietà.

Si ricorda sul punto che il ricorso è stato depositato nel luglio dell’anno 2018, che l’apertura della procedura è del 23.12.2020, che la votazione dei creditori sul piano e sulla proposta non potrebbe che aver luogo a distanza di quasi due anni dall’ammissione e, valutati i tempi, ove raggiunte le maggioranze, per l’omologa, il concordato non raggiungerebbe la fase dell’esecuzione se non nel corso dell’anno 2023 pur essendo state previste rateizzazioni quadriennali che nell’originaria proposta vedevano il saldo dei chirografari entro la fine dell’anno 2025.

In conclusione, la procedura rischia di svolgersi allo stato complessivamente in un arco temporale di circa 8-9 anni, considerando che attualmente è stata prospettata la possibilità che il nuovo piano -da predisporre- preveda il pagamento rateale in cinque anni dei creditori chirografari con le risorse liberate dall’ingresso del socio privato.

Tale termine stride fortemente con una durata ragionevole di un concordato preventivo.

Il decreto di ammissione aveva già rilevato le peculiarità della durata del concordato Rivieracqua, ritenendo congruo un tempo che si stimava superiore a sette anni ma in misura limitata (deposito ricorso luglio 2018-conclusione fase esecutiva dicembre 2025 in relazione al pagamento dei creditori chirografari), anche considerando l’emergenza pandemica in corso; allo stato la durata prevedibile è invece suscettibile di infinite variabili e comunque non stimabile con certezza, posto che, come ha ricordato il Commissario Giudiziale, in ultima analisi non vi è ancora un piano definito da vagliare.



Quanto precede comporta che vada disposta la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo della società Rivieracqua.

Tale soluzione, peraltro, non appare ingiustificatamente penalizzante per la società la quale nel tempo ha indubbiamente migliorato la sua posizione complessiva: possiede oggi risorse per la gestione del Servizio Idrico Integrato, ha visto una sensibile riduzione dei debiti stanti anche i nuovi valori di rimborso per le gestioni cessate e comincia ad avere risultati proficui dalla sua attività (si è detto nelle udienze di comparizione in modo figurato che non *brucia cassa*), gode indiscutibilmente sia della fiducia dell'Ente d'Ambito sia dei creditori, visto che nessuno ha proposto istanza di fallimento. Lo stesso PM ha ravvisato la possibilità per la società di proseguire la sua attività, fatto salvo il potere di controllo pubblico la cui opportunità non può tuttavia stravolgere il carattere prevalentemente negoziale della procedura concordataria.

Rivieracqua ha oggi la possibilità di risolvere la sua situazione critica ricorrendo ai vari strumenti che l'ordinamento ha predisposto, continuando quindi la sua attività, ma non certamente mediante la prosecuzione della procedura concordataria per le ragioni esposte.

PQM

Il Tribunale in composizione collegiale e nel contraddittorio delle parti, revoca l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della società Rivieracqua S.c.p.A., in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

dispone che del presente decreto sia data immediata comunicazione al PM, a cura della cancelleria che provvederà anche alle comunicazioni di legge, ed a tutti i creditori a cura del Commissario Giudiziale a mezzo pec, ai sensi dell'art. 171 comma 2 L.F..

Così deciso in Imperia il 10 novembre 2021

II PRESIDENTE

Dott.ssa Silvana Oronzo

